



**IL TRIBUNALE DI VICENZA**

**Sezione Prima Civile**

**Diritto della crisi e dell'insolvenza**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice
dott. Silvia Saltarelli	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-*sexies* CCII presentato il 21.11.2025 dalla società **OGNISPORT S.R.L.** (C.F. 03500900240), con sede in Vicenza, Contrà San Marco n. 25, in forza di delibera dell'amministratore unico ex art. 120-*bis* CCII, verbale Notaio dott. Salvatore Di Lauro di Abano Terme (PD), con la difesa dell'avv. Giovanni Pezzin, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;

rilevato che la società ha depositato, unitamente al piano di liquidazione, la documentazione ex art. 39 CCII:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti;
- le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;

rilevato che l'istante aveva attivato la procedura di composizione negoziata della crisi e che, nella relazione finale di cui all'art. 17 comma 8 CCII del 28.7.2025, l'esperto ha

dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 commi 1 e 2 lettera b) CCII non sono praticabili;

sentita la relazione del Giudice incaricato;

ritenuta la propria competenza e la ritualità della proposta;

visto il parere dell'esperto ex art. 25-*sexies* comma 3 CCII del 19.12.2025 – integrato in data 30.1.2026 a seguito del deposito da parte della società (il 23.1.2026) della documentazione integrativa richiesta – con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;

visto l'art. 25-*sexies* CCII;

**P. Q. M.**

**nomina** ausiliario ex art. 68 c.p.c. la dott.ssa Paola Tombolato;

**dispone** che il medesimo depositi, entro 45 giorni, il parere di cui all'art. 25-*sexies* comma 4 CCII, al fine di verificare che:

- le cause di prelazione siano rispettate;
- il piano di liquidazione sia fattibile;
- la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore, considerati i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte;

**ordina** al debitore di comunicare la proposta, il parere dell'ausiliario, la relazione finale e il parere dell'esperto ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art. 39 CCII, con le modalità previste dall'art. 25-*sexies* comma 4 CCII, entro il 27.3.2026;

**fissa** per l'omologazione l'udienza del **14.5.2026, ore 12:00** avanti al Collegio.

Vicenza, 5.2.2026

Il Presidente  
dott. Giuseppe Limitone